

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1216/81 DELLA COMMISSIONE****del 6 maggio 1981****che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 899/81<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2661/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, l'importo del premio viene fissato dalla Commissione ogni settimana per ciascuno Stato membro interessato;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di ciascuno Stato membro interessato vengono fissati dalla Commissione ogni settimana;

considerando che il Regno Unito sta già procedendo al versamento del premio variabile alla macellazione degli ovini; che la Commissione deve fissare, per la settimana che inizia il 13 aprile 1981, l'ammontare di tale premio e gli importi da riscuotere all'uscita dei prodotti sopra indicati dal territorio di detto Stato membro;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2661/80, consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito e gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio di detto Stato membro devono essere fissati, per la settimana che inizia il 13 aprile 1981, ai livelli indicati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per gli ovini o le carni ovine che danno diritto nel Regno Unito al versamento del premio variabile alla macellazione, l'ammontare del premio stesso per la settimana che inizia il 13 aprile 1981 è equivalente a quello fissato nell'allegato I.

*Articolo 2*

Gli importi da riscuotere, per la settimana che inizia il 13 aprile 1981, all'uscita dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80 dal territorio del Regno Unito sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 13 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 19.

*ALLEGATO I***Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito  
per la settimana che inizia il 13 aprile 1981**

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	61,767 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo (!)

(!) Entro i limiti di peso stabiliti dal Regno Unito.

## ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio del Regno Unito per la settimana che inizia il 13 aprile 1981

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	ECU/100 kg Importi da riscuotere
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	Peso vivo
		29,030
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :	Peso netto
	1. Carcasse o mezzene	61,767
	2. Busto o mezzo busto	43,237
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	67,944
	4. Coscia intera o mezza coscia	80,297
	5. altre : aa) pezzi non disossati bb) Pezzi disossati	80,297 112,416
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :	
	1. Carcasse o mezzene	46,325
	2. Busto o mezzo busto	32,428
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	50,958
	4. Coscia intera o mezza coscia	60,223
	5. altre : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati	60,223 84,312
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate 2. disossate	80,297 112,416